

INFORMAZIONI SU RISCHI E SICUREZZA NELLA SCUOLA

**per il personale docente e non docente,
gli allievi e gli utenti del servizio scolastico**

**Testo unico sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/2008
e successive modifiche ed integrazioni**

Edizione Luglio 2020

Aggiornamento a cura di Andrea Bigli

Versione aggiornata con le
**MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI ADOTTATE
NEL SETTORE SCOLASTICO PER L'AVVIO
DELL'A.S. 2020-2021, AI FINI DEL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2**

PROPRIETÀ RISERVATA - RIPRODUZIONE VIETATA

GRUPPO SPAGGIARI PARMA

SOMMARIO

Misure organizzative generali adottate nel settore scolastico per l'avvio dell'a.s. 2020/2021, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2

1. Nota introduttiva	pag 5
2. Misure organizzative generali	» 5
3. Misure igienico-sanitarie	» 6
4. Indicazioni per gli studenti con disabilità	» 7
5. Indicazioni per la scuola dell'infanzia	» 8
6. Misure specifiche per i lavoratori	» 8
7. Indicazioni di informazione e comunicazione	» 8
8. Le cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza	» 9

L'informazione su rischi e sicurezza dei lavoratori, degli allievi e degli utenti della scuola

1. Premessa	» 11
2. Chi deve provvedere	» 11
3. I destinatari	» 11
4. I contenuti.....	» 11
5. Gli strumenti.....	» 12

L'organizzazione della sicurezza nella scuola

1. Il Testo Unico e l'organizzazione della sicurezza.....	» 13
2. Il Dirigente scolastico come datore di lavoro	» 14
3. Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e il suo Responsabile (RSPP)	» 15
4. Servizio di Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio (SPILA) – Addetti Antincendio	» 16
5. Servizio di Primo Soccorso (SPS) – Addetti al Primo Soccorso.....	» 16
6. Servizio di Gestione dell'Evacuazione (SGE) – Addetti all'Evacuazione.....	» 17
7. La Sorveglianza Sanitaria e il Medico Competente (M.C.)	» 17
8. Il Dirigente (in materia prevenzionistica).....	» 18
9. Preposto.....	» 19
10. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	» 20
11. Lavoratori	» 20
12. Allievi	» 21

I rischi dell'attività scolastica e relative misure di prevenzione e protezione

1. Tipologie di rischi.....	» 21
2. Rischio Biologico	» 23
3. Rischio Chimico	» 23
4. Rischio Elettrico	» 24
5. Movimentazione manuale dei carichi	» 24
6. Rischio da uso videoterminali (VDT).....	» 25
7. Rischio stress lavoro-correlato	» 26
8. La prevenzione dal rischio incendio	» 27
9. Il rischio di infortunio negli intervalli dell'attività didattica.....	» 27
10. Le misure di prevenzione adottate	» 28

11. Il rischio di infortunio durante l'attività in palestra	»	28
12. Rischio posturale degli alunni	»	28
13. Le esercitazioni di laboratorio	»	28
14. Rischi particolari del personale Amministrativo-Tecnico-Ausiliario	»	29
15. L'Albo della Sicurezza	»	29
16. La Procedura di Lotta Antincendio	»	29
17. La Procedura di Evacuazione	»	30
18. La Procedura da attuare in caso di terremoto.....	»	30
19. La Procedura di Primo Soccorso	»	31
20. La Segnaletica di Salute e Sicurezza	»	31

Appendice

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.....	»	33
Ricevuta	»	37

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI ADOTTATE NEL SETTORE SCOLASTICO PER L'AVVIO DELL'A.S. 2020-2021, AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2

1. NOTA INTRODUTTIVA

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Sars-Cov-2 ha indotto il Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, ad emanare il "**Documento Tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico**" – 28 maggio 2020, inserito nell'Allegato 2 del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021" (Registro Decreti.R.0000039.26/06/2020 - Linee Guida approvate dalla Conferenza Unificata il 26 giugno 2020).

Tale Documento **propone misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione**, nonché semplici regole rivolte alle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, **per consentire l'avvio delle lezioni "in presenza"** dell'anno scolastico 2020-2021 rispetto all'attuale situazione epidemiologica COVID-19.

Le indicazioni fornite dal Documento Tecnico rappresentano primariamente un elenco di criteri guida da contestualizzare nelle specifiche realtà scolastiche.

Nel presente Opuscolo informativo, per ragioni di spazio, si riportano unicamente i criteri guida specificati nel capitolo "MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI" nel quale sono dettagliatamente indicate importanti azioni da porre in essere per il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 nel settore scolastico.

«DOCUMENTO TECNICO SULL'IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO

[...]

2. MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI

La preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:

- **l'assenza di sintomatologia respiratoria** o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- **non essere stati in quarantena** o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- **non essere stati a contatto con persone positive**, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

Nelle misure organizzative generali della scuola il **principio del distanziamento fisico** rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità.

Saranno da privilegiare tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di differenziare l'ingresso e l'uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento orario che rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell'edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento.

Si dovrà porre in atto ogni **misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti** di persone, sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.).

Dovrà essere **ridotta al minimo la presenza di genitori** o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell'infanzia).

Dovrà essere limitato l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche. Il distanziamento fisico richiederà inevitabilmente l'adozione di misure organizzative che potranno impattare sul "modo di fare scuola" e che pertanto dovranno essere pensate e proporzionate all'età degli studenti.

Sarà necessaria un'analisi attenta e capillare degli spazi disponibili e delle possibili collaborazioni con il territorio sulla base di specifici accordi, al fine di aumentare gli spazi didattici complessivi.

Altresì sarà necessaria un'analisi attenta della dotazione organica finalizzata alla definizione di eventuali carenze che dovranno trovare risposte nelle misure di sistema.

Il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con **una rimodulazione dei banchi**, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (inteso come 1 metro fra le bocche degli alunni, ndr) anche in considerazione dello spazio di movimento.

Anche l'area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all'interno dell'aula dovrà avere una superficie adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.

Ciascuna istituzione potrà definire, in virtù dell'autonomia scolastica, **modalità di alternanza / turnazione / didattica a distanza** proporzionate all'età degli alunni e al contesto educativo complessivo.

In particolare, per gli ordini di scuola secondaria di I e II grado, al fine di ridurre la concentrazione di alunni negli ambienti scolastici, potranno essere in parte riproposte anche forme di didattica a distanza.

In tutti gli **altri locali scolastici** destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla numerosità degli studenti dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività didattiche specifiche proprie degli istituti tecnici o professionali; per gli Istituti coreutico musicali le attività didattiche che prevedano l'utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale.

Negli **spazi comuni**, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiarne lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo **spazio esterno** quale occasione alternativa di apprendimento.

Per le attività di **educazione fisica**, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).

Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.

Il consumo del **pasto a scuola** rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da un punto di vista educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, che sanitario in quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato. È pertanto fondamentale preservare il consumo del pasto a scuola garantendo tuttavia soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento.

Anche per la refezione le singole realtà scolastiche dovranno identificare soluzioni organizzative ad hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), e in misura residuale attraverso la fornitura del pasto in "lunch box" per il consumo in classe.

I locali scolastici destinati alla didattica dovranno, inoltre, essere dotati di finestre per garantire un ricambio d'aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.

Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020 disponibile nel link di seguito riportato https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381.

3. MISURE IGIENICO-SANITARIE

Igiene dell'ambiente

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una **pulizia approfondita**, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo.

Se la scuola è occupata da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali.

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e

abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” di cui un estratto è in Allegato 1.

Nello stesso allegato è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020”.

A riguardo si precisa che **per sanificazione si intende** l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante **l’attività di pulizia e di disinfezione**.

Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida.

Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.

Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

I **servizi igienici** sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.

Igiene personale

È necessario rendere **disponibili prodotti igienizzanti** (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute) **per l’igiene delle mani** per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.

La scuola garantirà giornalmente al personale la **mascherina chirurgica**, che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici.

Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020.

Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, **“non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.”**

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.

Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.

Va identificata una **idonea procedura per l’accoglienza** e isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre.

In tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere attivata l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.

4. INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di **disabilità**, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all’obbligo di utilizzo

della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto **per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi**. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, **guanti in nitrile e dispositivi di protezione** per occhi, viso e mucose. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.

5. INDICAZIONI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Nella **scuola dell'infanzia** il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno richiedere particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. Occorre in tal caso assicurare indicazioni e risorse aggiuntive circa la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle mani, criteri di riduzione del numero degli alunni contemporaneamente presenti in classe. Relativamente alla numerosità del gruppo classe, trattandosi per caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un contesto dinamico, è opportuno prevedere un **affollamento** ulteriormente **ridotto** rispetto ai criteri applicati nel contesto di classi di ordine superiore.

Gli alunni della scuola dell'infanzia **NON dovranno indossare la mascherina**, come peraltro già previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall'allunno, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica.

6. MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

In riferimento all'adozione di misure specifiche per i lavoratori nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di **tutela dei lavoratori "fragili"** si rimanda a quanto indicato:

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
2. nel Documento tecnico Inail "Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020".
3. nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.
4. nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività" del 29 aprile 2020.
5. nell'art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Si rammenta che il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (all'art. 2 c.1 lett. a) equipara al lavoratore "l'allievo degli istituti di istruzione [...] e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, [...] limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione". Pertanto, oltre a quanto già previsto dal summenzionato D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i lavoratori della scuola e per gli allievi equiparati, per alcuni indirizzi di studio (ad es. istituti professionali, istituti tecnici), sia durante **l'attività pratica/tirocinio**, sia nel contesto di eventuali esperienze di **alternanza scuola-lavoro**, sarà necessario fare riferimento alle indicazioni e alle **misure di prevenzione e protezione riportate nei protocolli di settore** (ad es. ristorazione, acconciatori ed estetisti).

In riferimento a particolari dispositivi di protezione individuale per il contenimento del rischio da SARS-CoV-2 è opportuno impartire **un'informazione mirata**, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento alle norme igieniche da rispettare, alla corretta procedura per indossare la mascherina chirurgica, nonché all'utilizzo e alla vestizione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti.

7. INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata **comunicazione efficace alle famiglie**, agli studenti, al personale scolastico, **in modalità telematica** (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su **cartellonistica**, o altro

supporto fisico, ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Sarà utile prevedere una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni rapportata all'età degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti. Favorire, almeno nella prima fase, l'acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo **campagne informative** interne all'Istituto con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie. Sarà utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai famigliari degli allievi perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio.

Si suggerisce di organizzare apposite **esercitazioni** per tutto il personale della scuola senza gli studenti al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicità. È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.

Si riporta di seguito una proposta di "**Cinque Regole**" per promuovere campagne di comunicazione sul rientro a scuola in sicurezza.

8. LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti.

1. Se hai **sintomi** di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e **NON** venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una **mascherina**, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la **segnaletica**.
4. Mantieni sempre la **distanza di 1 metro**, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5. **Lava** frequentemente le **mani** o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina».

L'INFORMAZIONE SU RISCHI E SICUREZZA DEI LAVORATORI, DEGLI ALLIEVI E DEGLI UTENTI DELLA SCUOLA

1. PREMESSA

Nel linguaggio corrente l'**informazione** e la **formazione** vengono spesso trattate insieme, ma diversi sono gli obiettivi, i sistemi e i modi con cui si procede alla informazione ed alla formazione.

L'**"informazione"** viene infatti definita, ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza - T.U.S): "complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro".

La "**formazione**", invece, è definita: "processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi".

L'informazione, la formazione e l'addestramento in materia di salute e sicurezza, costituiscono quindi efficaci strumenti di prevenzione, elementi fondamentali per l'attiva partecipazione da parte di ciascun lavoratore al sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché precisi obblighi per tutti i soggetti rispettivamente coinvolti.

Rappresentano uno dei punti essenziali dell'intero sistema di prevenzione, forse la parte più difficile del D.Lgs. 81/08. Si tratta di **promuovere, diffondere educazione alla salute e alla sicurezza** a tutto campo, nessuno escluso, con l'intento di favorire una più approfondita "**Cultura della Sicurezza**" e di far considerare la sicurezza non solo come insieme di norme che inducono ad una protezione coercitiva, ma come **valore fondante del benessere lavorativo**.

2. CHI DEVE PROVVEDERE

Gli articoli 18 e 36 del D.Lgs. 81/2008 individuano l'obbligo per il datore di lavoro, che nella scuola si identifica con il Dirigente Scolastico, di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata **informazione sui possibili rischi e sull'organizzazione relativa alla sicurezza nella scuola**.

Il Dirigente Scolastico è tenuto pertanto a promuovere tutte le iniziative per una **effettiva e consapevole partecipazione dei lavoratori e degli studenti alla prevenzione e protezione contro i rischi**. È tenuto, altresì, ai sensi dell'art. 37, ad assicurare a ciascun lavoratore e agli studenti equiparati ai lavoratori una **formazione** sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza per complessive 12 ore, di cui 4 ore (1° Modulo) riservate alla "Formazione Generale" e 8 ore (2° Modulo) per la "Formazione Specifica", nonché un aggiornamento quinquennale di 6 ore, come disposto dall'Accordo Stato - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sancito in data 21 Dicembre 2011 (G.U. n. 8 dell'11 Gennaio 2012).

3. I DESTINATARI

L'attività di **informazione** deve essere assicurata nei confronti sia di tutti i **docenti e non docenti** all'atto del loro inserimento nell'organico di istituto, sia di tutti gli **studenti** e dei **genitori** in quanto utenti della scuola.

Nei confronti degli studenti, anche se sono "**equiparati ai lavoratori**" limitatamente ai periodi in cui sono effettivamente applicati in laboratori nei quali si faccia uso di attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, non si può certo non affermare che, comunque, **devono essere tutti informati** sui contenuti previsti in materia di salute e sicurezza dall'art. 36 del D.Lgs. 81/08.

Oltre agli operatori scolastici e agli allievi è indispensabile fornire una sufficiente informazione anche a tutti coloro che hanno occasione di frequentare la scuola per ragioni connesse con il servizio da essa erogato, in particolare ai genitori.

La medesima informazione deve essere, inoltre, fornita ad eventuali altri soggetti che dovessero frequentare l'istituto scolastico anche solamente per un limitato periodo di tempo, tra i quali: i soggetti beneficiari di tirocini formativi (ai sensi della Legge 196/1997), i volontari (Legge 266/1991); il lavoratore di cui al D.Lgs. 468/1997 (lavori socialmente utili), in quanto tutti equiparati ai lavoratori.

4. I CONTENUTI

I contenuti essenziali da trattare nell'ambito dell'attività di **informazione** rivolta al **personale dipendente e agli allievi** sono quelli stabiliti dall'art. 36 del D.Lgs. 81/08, e precisamente:

- a) i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'istituzione scolastica in generale;
- b) le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- d) il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), e del medico competente (ove previsto),
- e) i rischi specifici cui sono esposti i lavoratori in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- f) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- g) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

In considerazione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle scuole e alle peculiarità organizzative, è indispensabile una precisazione fondamentale: i lavoratori della scuola (i docenti, in via ordinaria; tutti, in situazione di emergenza) **sono tenuti a tutelare la salute e la sicurezza degli allievi, oltre che la propria. Per gli allievi** si possono distinguere **due aree concentriche di contenuti dell'informazione** direttamente riconducibili alle norme del D.Lgs. 81/08:

- a) un'area destinata a **tutti gli allievi** (e ai genitori, in quanto utenti), ovviamente con le gradazioni del caso, deve comprendere:
 - le informazioni sui **rischi generali** individuati relativamente all'istituto nel suo complesso, con riferimento all'edificio e alle attività, e sulle corrispondenti misure di tutela, anche comportamentali;

- le **procedure e le disposizioni** adottate nell'unità scolastica per il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione delle persone, con le indicazioni relative ad ogni sede operativa dell'istituto, se è il caso;
- i **nominativi** (e i modi per comunicare con le persone, in caso di necessità) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, degli Addetti Antincendio, degli Addetti al Primo Soccorso e del Medico Competente (ove previsto).

Una parte di tali informazioni è contenuta in questo **opuscolo**; una parte deve essere **affissa all'Albo della Sicurezza** o in **altri locali** della scuola ai quali si riferisce specificamente; una parte, infine, rientra nelle **disposizioni di servizio** impartite al personale ed agli allievi;

b) un'area più specifica, **che completa, ma non sostituisce la prima**, è quella destinata solo agli **allievi che vengono a trovarsi effettivamente nelle condizioni in cui sono equiparati ai lavoratori**, ovvero quando usano **laboratori** attrezzati, macchine, o strumenti di lavoro in genere.

Essa comprende le informazioni che fanno da complemento a quelle inserite nell'area a), e riguarda in particolare:


- i rischi specifici dell'attività svolta in ciascun **laboratorio**, con le corrispondenti misure di tutela, anche comportamentali;
- i rischi connessi all'uso di **sostanze o macchine pericolose**, con le corrispondenti misure di prevenzione e protezione, anche comportamentali.

Quest'area di informazioni, contenuta sinteticamente nel **Regolamento d'uso** dei singoli **laboratori** e nella **Cartellonistica di Sicurezza**, deve essere fornita sistematicamente (e debitamente documentata) dai **docenti** che sovrintendono le varie attività. In questo opuscolo è stata inserita una scheda specifica per l'uso dei videoterminali, che è trasversale rispetto ai vari indirizzi di studio; per gli altri laboratori vengono date solo indicazioni generali.

Naturalmente, nei confronti degli allievi "equiparati ai lavoratori" nei periodi in cui espletano la loro attività nei laboratori (V. art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/08), deve essere erogata, secondo le modalità indicate al Punto 4 dell'Accordo Stato - Regioni del 21 Dicembre 2011 anche la "Formazione" in materia di sicurezza (art. 37 del T.U.S.).

5. GLI STRUMENTI

Il personale e gli allievi, dunque, per avere una visione d'insieme dei rischi e dell'organizzazione della **sicurezza** all'interno della scuola, dovranno integrare tra loro le informazioni fornite attraverso i canali indicati nel seguente quadro riepilogativo.



L'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA

1. IL TESTO UNICO E L'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

Il Testo Unico sulla Sicurezza (T.U.S.), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ha riordinato e coordinato una gran parte della previgente normativa in tema di sicurezza con l'obiettivo prioritario di migliorare sia le condizioni di sicurezza sul lavoro sia la capacità del sistema di prevenire gli infortuni.

Si prefigge, quindi, di rendere maggiormente effettiva la **tutela della Salute e Sicurezza** sui luoghi di lavoro attraverso l'istituzione in ogni azienda pubblica o privata di una **struttura organizzativa** e di un **sistema di gestione della sicurezza** nei quali risultino attivamente coinvolti **tutti i soggetti che vi operano**.

Tale obiettivo si consegue organizzando al meglio le attività lavorative, i processi interni all'azienda, definendo con precisione le azioni da compiere e indicando chiaramente le **responsabilità e i ruoli**. Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto, altresì, una **serie di obblighi** e adempimenti per i Dirigenti Scolastici/datori di lavoro, dirigenti (in materia prevenzionistica), preposti, lavoratori ed allievi di ogni ordine e grado.

Anche se nella scuola la normativa specifica, a rigor di termini, riguarda il personale che vi presta servizio, e gli studenti solo in quanto vengono equiparati ai lavoratori limitatamente ai periodi in cui sono effettivamente applicati nei laboratori alle strumentazioni, alle attrezzature di lavoro in genere, comprese le apparecchiature munite di videoterminale, all'uso di agenti chimici, fisici e biologici, quindi solo durante le esercitazioni in laboratorio, non deve indurre a pensare che gli allievi non debbano essere **informati sui rischi generali** presenti nell'istituto nel suo complesso, con riferimento all'**edificio**, alle **attività** e sulle corrispondenti **misure di tutela, anche comportamentali, sulle procedure e sulle disposizioni adottate per la lotta antincendio e l'evacuazione in caso di emergenza**. Gli **obblighi** fondamentali del D.Lgs. 81/08, finalizzati ad assicurare adeguate condizioni di salute e sicurezza per i lavoratori, sono:

- a) **valutare** tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) **programmare** la prevenzione;
- c) **eliminare** i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli;
- d) **rispettare** i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro;
- e) **ridurre** i rischi alla fonte;
- f) **sostituire** ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) **limitare** al minimo il numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) **limitare l'uso** degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) **la priorità** alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) sottoporre a controllo sanitario i lavoratori (nei casi previsti);
- k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l) l'**informazione e formazione** adeguate per i lavoratori;
- m) l'**informazione e formazione** adeguate per dirigenti e preposti;
- n) l'**informazione e formazione** adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) le **istruzioni** adeguate ai lavoratori;
- p) la **partecipazione e consultazione** dei lavoratori;
- q) la **partecipazione e consultazione** dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- r) la **programmazione** delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- s) le **misure** di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- t) l'**uso** di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Per attivare, quindi, una adeguata "**organizzazione della sicurezza**" nella scuola il D.Lgs. 81/08 prevede l'**istituzione di una serie di servizi e l'individuazione di nuove figure** aventi le competenze per attuare i provvedimenti della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Diventa pertanto indispensabile il **coinvolgimento e la partecipazione di diversi soggetti** che a vario titolo si impegnano a garantire le migliori condizioni di lavoro e gli interventi in caso di emergenza.

Tali soggetti sono:

- Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro;
- Servizio di Prevenzione e Protezione, con il suo Responsabile (RSPP) e gli Addetti (ASPP);
- Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (SPILA) – Addetti Antincendio;
- Servizio di Primo Soccorso (SPS) – Addetti al Primo Soccorso;
- Servizio di Gestione dell'Evacuazione (SGE) – Addetti all'Evacuazione;
- Medico Competente (ove previsto);
- Dirigente (in materia prevenzionistica)
- Preposti;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- Lavoratori.

Anche gli allievi sono chiamati a fornire il loro contributo per assicurare le migliori condizioni di salute e sicurezza negli ambienti scolastici.

2. IL DIRIGENTE SCOLASTICO COME DATORE DI LAVORO

Nella scuola il **datore di lavoro** è individuato nel Dirigente Scolastico, ai sensi del D.M. 21 Giugno 1996 n. 292 e dell'art. 2, comma 1, lett. b), del T.U. Il D.Lgs. 81/08 impone allo stesso **l'organizzazione di un sistema di gestione permanente della sicurezza** con l'obiettivo primario della riduzione dei fattori di rischio esistenti. Gli obblighi non delegabili del Dirigente Scolastico/datore di lavoro, indicati nell'art. 17 del D.Lgs. 81/08, sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Allo stesso Dirigente Scolastico/datore di lavoro compete il compito di porre in essere vari altri adempimenti di carattere generale, previsti dall'art. 18, D.Lgs. 81/08, tra i quali:

- a) definire il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- b) designare i lavoratori Addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di primo soccorso ("figure sensibili": Addetti Antincendio, Addetti al Primo Soccorso, Addetti all'Evacuazione);
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) designare i lavoratori Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
- e) designare il medico competente (ove previsto);
- f) fornire ai lavoratori, ed agli studenti equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08, ove necessario, gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- g) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, anche attraverso i preposti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- h) adottare idonee misure per la gestione delle emergenze in caso di incendio/terremoto e i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso; elaborare, quindi, il Piano di Emergenza (Piano di Evacuazione e Piano di Primo Soccorso);
- i) effettuare le prove di evacuazione almeno due volte all'anno;
- j) assicurare il controllo periodico dei presidi antincendio e dei presidi di primo soccorso;
- k) assicurare un'adeguata attività di formazione ed informazione per tutti i soggetti della prevenzione (RSPP, ASPP, Squadre per la gestione delle emergenze e per il primo soccorso, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS), nonché per tutti i lavoratori e studenti in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
- l) segnalare all'Ente proprietario dell'edificio la necessità degli interventi strutturali e di manutenzione, indispensabili ad assicurare la sicurezza nella scuola;
- m) inviare i lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria, se prevista nel Documento di Valutazione dei Rischi, alle periodiche visite di controllo;
- n) consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50 del D.Lgs. 81/08;

- o) comunicare all'INAIL, in caso di nuova elezione o designazione, il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- p) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35, almeno una volta all'anno;
- q) adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di prevenzione e protezione necessaria prevista dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08.

Per quanto concerne **le questioni di carattere strutturale e manutentivo degli edifici scolastici**, che sono di competenza degli **Enti Locali proprietari degli stessi immobili**, resta a carico del Dirigente Scolastico attenersi al disposto di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 81/08, e richiedere periodicamente allo stesso Ente Locale, ai sensi dell'art. 64 del citato D.Lgs. 81/08, anche che:

- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi presenti nell'edificio scolastico vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute degli studenti e degli operatori scolastici;
- gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

La **valutazione dei rischi** è, quindi, **l'atto fondamentale** compiuto dal Dirigente Scolastico/datore di lavoro che ha l'obbligo di valutare TUTTI i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei prodotti chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei posti di lavoro.

Effettuata la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza presenti nell'istituto, il Dirigente Scolastico elabora un documento denominato "**Documento di Valutazione dei Rischi**" (DVR), che contiene:

- una relazione sulla valutazione dei rischi nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza dei lavoratori tenendo presenti le "Misure Generali di Tutela" prescritte dall'art. 15 del Testo Unico.

Inoltre, il Dirigente Scolastico è tenuto ad elaborare il programma temporale di attuazione delle misure ritenute opportune per assicurare il miglioramento del livello di sicurezza.

3. IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) E IL SUO RESPONSABILE (RSPP) (ARTT. 31 E 32 T.U.S.)

Il **Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)**, quale struttura di supporto al Dirigente Scolastico/datore di lavoro, è **l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni e esterni alla scuola finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori**.

Il SPP è istituito dal Dirigente Scolastico che nomina il Responsabile del Servizio (RSPP), al quale sono attribuiti i compiti di coordinamento, supporto ed indirizzo delle attività di prevenzione e protezione. Il Dirigente Scolastico nomina anche gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). Può fare anche ricorso a persone e servizi esterni alla scuola previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

I **compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione** sono:

- a) individuare i fattori di rischio presenti nella scuola;
- b) effettuare la valutazione dei rischi;
- c) individuare ed elaborare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- d) elaborare le misure di prevenzione e protezione;
- e) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica;
- g) fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza connessi alle attività della scuola in generale; le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate; i rischi specifici cui ogni lavoratore è esposto; le normative di sicurezza e le disposizioni emanate dalla scuola; i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi; le procedure riguardanti il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori (art. 33, T.U.S.).

4. SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO (SPILA) – ADDETTI ANTINCENDIO (ART. 46 T.U.S.)

Per ogni scuola e per ogni singola sede o plesso, il Dirigente Scolastico, sentito il RLS, designa i lavoratori incaricati di attuare il Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (SPILA), i quali debbono a tal fine ricevere una specifica formazione. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere adeguatamente formati e, ove necessario, disporre di attrezzature adeguate ai rischi specifici presenti nell'istituzione scolastica.

Il compito degli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio è quello di collaborare col Dirigente Scolastico soprattutto per:

- vigilare costantemente affinché vengano rispettate le disposizioni interne relative alla prevenzione degli incendi;
- sensibilizzare gli operatori scolastici e gli allievi alla prevenzione incendi;
- vigilare affinché vengano mantenute sgombrare le vie di fuga predisposte nel Piano di Evacuazione Rapida;
- controllare l'efficienza delle uscite di sicurezza e delle porte resistenti al fuoco, la condizione degli estintori e degli altri mezzi di lotta antincendio, segnalando eventuali manomissioni o inefficienze;
- segnalare eventuali situazioni di pericolo d'incendio;
- attuare le procedure per la segnalazione rapida dell'incendio, l'attivazione del sistema d'allarme e l'intervento dei VV.F.;
- mettere in opera, in caso di necessità, i mezzi di lotta antincendio disponibili ed in particolare gli estintori portatili per il primo intervento contro i principi d'incendio.

La formazione degli Addetti al Servizio Antincendio, nelle scuole con attività a Rischio di Incendio Medio, prevede un corso di 8 ore, secondo i contenuti del D.M. 10 Marzo 1998.

I nominativi degli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio sono affissi all'Albo della Sicurezza (V. Paragrafo 16: Procedura di Lotta Antincendio).

5. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO (SPS) – ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (ART. 45 T.U.S.)

In ogni scuola, e in ogni plesso, deve essere disponibile l'attrezzatura minima con materiale occorrente al Primo Soccorso, e deve essere segnalato il locale adibito a tale uso.

Il Dirigente Scolastico, sentito il RLS, designa gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso (SPS), che riceveranno una specifica formazione di 12 ore, facendo in modo (qualora possibile) che almeno due siano presenti in ogni plesso scolastico per ciascun turno di servizio, antimeridiano e pomeridiano. I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo.

I nominativi degli Addetti al Servizio di Primo Soccorso sono affissi all'Albo della Sicurezza.

In caso di infortunio o di malore di una persona nella scuola, tutti i presenti, dipendenti e allievi, sono tenuti ad attivarsi, ricordando che la sua vita spesso dipende dalla rapidità del soccorso. A questo proposito si ritiene doveroso segnalare che in caso di traumi gravi il soccorso messo in atto da una soggetto inesperto potrebbe aggravare le condizioni dell'infortunato.

I compiti degli Addetti al Primo Soccorso sono:

- assicurare l'efficienza dei presidi sanitari della scuola (cassetta di pronto soccorso, infermeria, ecc.);
- mantenere aggiornati i numeri telefonici dei soccorsi esterni ed effettuare le telefonate di emergenza;
- assistere la persona infortunata o colta da malore affinché non siano praticate azioni di soccorso inadeguate. (V. Paragrafo 19: Procedura di Primo Soccorso).

6. SERVIZIO DI GESTIONE DELL'EVACUAZIONE (SGE) – ADDETTI ALL'EVACUAZIONE (ART. 43 T.U.S.)

La gestione delle situazioni di **emergenza** nella scuola, che possono nascere da un incendio, da un terremoto o da altri pericoli gravi ed imprevisi, richiede uno sforzo organizzativo particolare per due ragioni:

- la presenza di un numero rilevante di allievi minorenni, che possono scatenare momenti di panico;
- l'obbligo, per tutti i dipendenti, di mettere in salvo gli alunni, oltre che se stessi.

Per la **gestione delle emergenze** sono fondamentali due strumenti, diversi ma complementari:

- la predisposizione di un **Piano di Evacuazione Rapida** delle persone;
- le **esercitazioni per l'esecuzione del piano** in situazioni simulate.

Sia il Piano di Evacuazione Rapida, che le esercitazioni (almeno due nell'anno scolastico), sono predisposte dal Dirigente Scolastico in stretta collaborazione col RSPP.

Il Dirigente Scolastico, sentito il RLS, designa gli Addetti al Servizio di Gestione dell'Evacuazione (SGE), tenendo conto delle dimensioni della scuola e della struttura dell'edificio. Sulla base di queste considerazioni il Dirigente Scolastico valuta se possono essere designate per il Servizio di Gestione dell'Evacuazione le stesse persone che svolgono il Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (SPILA).

I lavoratori debbono ricevere un'adeguata formazione per svolgere i loro compiti e **non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo.**

I nominativi degli Addetti al Servizio di Gestione dell'Evacuazione e il Piano di Evacuazione sono affissi all'Albo delle Sicurezza.

Le vie di fuga e le uscite di sicurezza, oltre che essere riportate nelle planimetrie di ciascun piano dell'edificio e affisse in ogni locale (aule, laboratori, corridoi, palestra, uffici, ecc.), sono indicate anche da apposita segnaletica di sicurezza (V. Paragrafo 17: Procedura di Evacuazione e Paragrafo 18: Procedura da attuare in caso di terremoto).

7. LA SORVEGLIANZA SANITARIA E IL MEDICO COMPETENTE (M.C.) (ART. 41 T.U.S.)

La Sorveglianza Sanitaria è definita nei seguenti termini: "insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa" (art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/08).

Nelle istituzioni scolastiche il Medico Competente deve essere nominato ai fini della valutazione dei rischi (come disposto dall'art. 25, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 81/08, il Medico Competente "collabora" con il datore di lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi). Se dalla valutazione dei rischi emerge che esistono lavoratori esposti a rischi tali da dover essere sottoposti a "Sorveglianza Sanitaria", ovvero, in tutti i casi in cui sia stata rilevata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute, può essere confermata la nomina allo stesso Medico Competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi, o nominato un altro Medico Competente per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria nei confronti di detti lavoratori. È importante rilevare, però, che la presenza di un rischio non definisce automaticamente l'obbligo di Sorveglianza Sanitaria e quindi la nomina del Medico Competente, in quanto deve essere valutato il "grado di tale rischio" (la gravità, l'esposizione, il tempo, ecc.).

Teoricamente i rischi che più frequentemente si potrebbero incontrare in ambito scolastico e che potrebbero richiedere l'avvio di una sorveglianza sanitaria si possono così riassumere:

1. Movimentazione manuale dei carichi: vi potrebbero essere esposti, per operazioni di sollevamento, gli educatori degli asili nido, della scuola dell'infanzia, gli insegnanti di sostegno nei confronti di bambini non in grado di deambulare.

Anche i collaboratori scolastici e il personale di appoggio della scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado, in occasione di particolari operazioni di movimentazione di arredi (non in modo saltuario) e nei confronti di alunni non in grado di deambulare.

In ogni caso, la sorveglianza sanitaria deve essere avviata quando l'entità del rischio da movimentazione manuale dei carichi (art. 168 del TUS) risulti superiore ad un certo livello (per es., se nella valutazione del rischio si utilizza il metodo di Niosh, la sorveglianza sanitaria deve essere attivata se l'indice di rischio risulta superiore a 1).

2. Esposizione al Videoterminale (VDT): potrebbero essere esposti a questo rischio gli Assistenti Amministrativi e il DSGA. Anche in questo caso la necessità di sorveglianza sanitaria è presente quando l'esposizione è uguale o superiore alle 20 ore settimanali, dedotte le pause previste (pari a 15' ogni 120' di applicazione continuativa al VDT).

Per i "lavoratori" al VDT, sottoposti a sorveglianza sanitaria, la periodicità delle visite di controllo è prevista dall'art. 176, comma 3, del TUS: "Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi."

3. Rischio biologico: si tratta sempre di rischio occasionale, perché generalmente nelle scuole non si fa uso deliberato di agenti biologici, con l'eventuale eccezione dei laboratori di microbiologia. Negli asili nido e scuole dell'infanzia potrebbero essere esposti le insegnanti e i collaboratori scolastici a causa della possibile presenza di agenti scatenanti le malattie infettive. Nella quasi totalità dei casi, nei confronti di questo rischio, non occorre alcuna sorveglianza sanitaria, mentre sarà utile prevedere misure igieniche idonee e, in qualche

caso, profilassi vaccinale. Pertanto, se nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono indicati rischi specifici tali da imporre la Sorveglianza Sanitaria, il Dirigente Scolastico è tenuto a nominare il Medico Competente, il quale sottopone i lavoratori interessati ai controlli clinici necessari e compila per ciascuno di essi una cartella sanitaria, da tenere aggiornata.

Il Medico Competente, oltre che sottoporre i lavoratori interessati ai controlli periodici, fornisce loro le istruzioni opportune, collabora nella valutazione dei rischi e partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione.

Il nominativo del Medico Competente, ove previsto, è affisso all'Albo della Sicurezza.

8. IL DIRIGENTE (IN MATERIA PREVENZIONISTICA)

Con il D.Lgs. 81/08 sono state introdotte ufficialmente le figure del "dirigente" (in materia di sicurezza) e del "preposto", due figure che in ambito scolastico non sempre sono state correttamente individuate, probabilmente a causa di dubbi interpretativi connessi alle rispettive definizioni presenti nel D.Lgs. 81/08. Gli elementi distintivi di dette figure centrali per la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro sono stati tratti dalla Giurisprudenza in materia.

Il Dirigente, in materia prevenzionistica, è definito: "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa**" (art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 81/08). Il preposto, invece, è definito come: "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa**". Se si osservano anche gli obblighi del dirigente (art. 18) e del preposto (art. 19), si rilevano parziali sovrapposizioni tra le funzioni del dirigente e quelle del preposto, che, in qualche caso, potrebbero generare confusione. Si riscontra però in maniera abbastanza evidente l'assenza di un potere di direttiva in capo al preposto, che si limita piuttosto a prendere atto delle direttive impartite dal datore di lavoro o dal dirigente e ne controlla la corretta esecuzione, segnalando agli stessi eventuali inadempienze.

Pertanto un dipendente della scuola può essere ritenuto un dirigente (e non un preposto) ai fini della prevenzione, solo qualora la sua supremazia sul lavoratore non si estrinsechi unicamente in un'opera di sorveglianza con un "limitato potere esecutivo", ma anche quando ad essa si aggiunga un potere "organizzativo", "dispositivo", di "decisione di procedure di lavoro" e di "organizzazione dell'attività". Ne consegue che il soggetto responsabile di un certo Settore per il fatto stesso di essere responsabile di questo Settore, ha degli obblighi in materia di Sicurezza sul lavoro: non può, come già detto, "non preoccuparsi" di tutelare la sicurezza delle persone che operano in quel settore. Quindi, in ambito scolastico assumono la funzione di "dirigente" in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro le seguenti figure: il 1° Collaboratore del Dirigente Scolastico - ex Vicario, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi - DSGA, i Responsabili /Referenti di plesso, il Capo dell'Ufficio Tecnico.

Gli obblighi del dirigente sono indicati all'art. 18 del T.U.S., tra i quali è previsto che gli stessi devono:

- impartire istruzioni ed ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro in condizioni di sicurezza;
- adottare ed attuare le misure di sicurezza;
- fornire i necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- individuare le misure di prevenzione e protezione ed applicarle;
- controllare costantemente circa il rispetto delle norme e delle procedure di sicurezza.

9. PREPOSTO

Con il D.Lgs. 81/08, come sottolineato in precedenza, è stata introdotta ufficialmente la figura del "Preposto", figura centrale per la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro, i cui elementi distintivi sono stati tratti dalla Giurisprudenza in materia.

Il preposto è definito come: "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa**" (art. 2, c. 1, lett. e, T.U.). Il preposto è, quindi, una persona che si trova in una posizione di supremazia gerarchica in seno all'azienda/istituzione, tale cioè da porlo in condizione di sovrintendere alle attività lavorative di altri lavoratori, soggetti ai suoi ordini.

Nelle istituzioni scolastiche sono figure che rientrano nella categoria dei "Preposti":

- i Docenti, nel momento in cui i loro allievi sono "equiparati" ai lavoratori, vale a dire quando fanno "uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui lo studente sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione" (art. 2, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 81/08);
- l'Assistente Amministrativo, se nell'ambito dell'organizzazione degli Uffici di Segreteria, a seguito di incarico formale o "di fatto", "sovrintende" all'attività lavorativa di altri Assistenti Amministrativi e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute;
- il Collaboratore scolastico se coordina, "di fatto", l'attività di altri Collaboratori scolastici (caposquadra);
- il Responsabile del magazzino: se sovrintende all'attività lavorativa del personale ad esso assegnato;
- il Coordinatore della Biblioteca: nei confronti del personale addetto;
- altri lavoratori cui il Dirigente Scolastico abbia assegnato incarico specifico.

Tutte le figure suddette assumono la funzione di "Preposto" in quanto soggetti che *sovrintendono* alla attività di altri lavoratori, garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico, controllando la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Secondo le loro attribuzioni e competenze i preposti sono tenuti, come disposto dall'art. 19 del TUS, ad ottemperare ai seguenti obblighi:

- a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione.

10. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) (ART. 47, T.U.S.)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è: "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro." Il RLS in tutte le scuole è eletto o designato tra i membri della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU); qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. Nelle istituzioni scolastiche rappresenta formalmente solo il personale docente e non docente, non gli allievi, anche se in alcune attività questi sono equiparati ai lavoratori. Egli può farsi portavoce, tuttavia, anche dei problemi attinenti alla sicurezza degli studenti. Il RLS interviene con un **ruolo attivo in tutte le fasi della gestione della sicurezza**; egli infatti:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure

- di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g) riceve una formazione adeguata di 32 ore;
 - h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - l) partecipa alla riunione periodica;
 - m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
 - n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Attraverso la sua persona i lavoratori intervengono attivamente non solo per controllare il rispetto della normativa di sicurezza, ma anche avanzare proposte e suggerimenti.

11. LAVORATORI

La partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro è considerata elemento fondamentale per il suo ruolo attivo nel contribuire all'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08.

L'art. 20 del T.U.S. delinea chiaramente quelli che sono gli "obblighi" dei lavoratori:

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

12. ALLIEVI

Rientrano nella categoria dei "lavoratori", ai sensi del D.Lgs. 81/08, gli **allievi** degli istituti di istruzione, come accennato in precedenza, nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione. Ciononostante è indispensabile che il Dirigente Scolastico effettui la valutazione dei rischi riferiti anche alle palestre e alle attività che si svolgono in ogni altro ambiente scolastico ed individui le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Gli allievi debbono, inoltre, essere adeguatamente informati/formati non solo sui rischi presenti nell'istituto e sui relativi interventi di prevenzione e protezione volti ad eliminare/ridurre i rischi stessi, ma anche sulle **procedure da seguire in caso di Evacuazione Rapida dell'edificio** per via del loro coinvolgimento diretto alle operazioni di messa in sicurezza fino al raggiungimento del punto di raccolta.

I RISCHI DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. TIPOLOGIE DI RISCHI

Anche la scuola, luogo apparentemente tranquillo, non è esente da pericoli per cui è importante per tutte le persone che la frequentano (docenti, personale A.T.A., allievi), conoscere i rischi per evitarli/ridurli il più possibile. Pertanto i rischi negli ambienti scolastici debbono essere innanzitutto identificati, valutati e, se dovessero superare certi livelli, eliminati o, se ciò non è possibile, ridotti al minimo.

Per **rischio** si intende la *“probabilità di raggiungimento del livello di potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure dalla loro combinazione”*.

La **valutazione dei rischi** è, invece, definita dal D.Lgs. 81/08 nei seguenti termini: *“valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”*.

La valutazione del rischio è pertanto una operazione complessa che richiede necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro, una serie di operazioni successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere:

- **l'identificazione delle sorgenti di rischio** presenti negli ambienti o posti di lavoro;
- **stimare la probabilità che si verifichi un evento** che ha il potenziale di causare un danno;
- **stimare l'entità del danno** derivante dall'evento.

Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati:

- assenza di rischio di esposizione;
- presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa;
- presenza di rischio di esposizione.

Nel primo caso non sussistono problemi con lo svolgimento delle attività lavorative; nel secondo caso la situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico; nel terzo caso si dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

In generale i rischi presenti nelle istituzioni scolastiche, come in ogni altro ambiente lavorativo, possono suddividersi in tre categorie:

- a) **Rischi per la Sicurezza** o rischi di natura infortunistica
- b) **Rischi per la Salute** o rischi di natura igienico-ambientale
- c) **Rischi Trasversali** (per la Salute e Sicurezza) o organizzativi.

a) **Rischi per la Sicurezza**

I rischi per la sicurezza, o rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del **potenziale verificarsi di incendi o infortuni**, ovvero di **danni o menomazioni fisiche** (più o meno gravi), subiti dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico – traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.).

Tali rischi prendono origine, in generale, per la **presenza di inadeguate condizioni** attinenti alla sicurezza, quali:

- **l'ambiente di lavoro;**
- **le macchine e/o le apparecchiature utilizzate;**
- **le modalità operative;**
- **l'organizzazione del lavoro, ecc.**

I rischi per la sicurezza che si riscontrano nelle scuole sono riconducibili a:

Rischi da carenze strutturali dell'Ambiente di Lavoro relativamente a:

- Altezza, superficie e volume dell'ambiente

- Pavimenti (lisci o sconnessi)
- Pareti (semplici o attrezzate)
- Solai (tenuta)
- Illuminazione (normale e in emergenza)
- Porte (in numero sufficiente in funzione della densità di affollamento)

Rischi da carenze di sicurezza su Macchine e Apparecchiature relativamente a:

- Protezione degli organi di avviamento, trasmissione, lavoro e di comando
- Protezione nell'uso di apparecchi di sollevamento, di ascensori e montacarichi
- Protezione nell'uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti).

Rischi da manipolazione di sostanze pericolose

Rischi da carenza di sicurezza elettrica

Rischi da incendio e/o esplosione per:

- Presenza di materiali infiammabili d'uso
- Carenza di sistemi antincendio e di segnaletica

Altri esempi di azioni che comportano rischi:

- Lasciare attrezzature o attrezzi di lavoro in posizioni pericolose
- Manipolare senza precauzione sostanze pericolose
- Usare fiamme libere in luoghi ove esiste il pericolo di incendio o esplosione
- Rimuovere senza giustificato motivo i dispositivi di protezione collettiva trascurandone il ripristino
- Danneggiare le protezioni o la cartellonistica di sicurezza
- Avvicinarsi pericolosamente a parti in tensione, non isolate, di impianti elettrici
- Utilizzare attrezzi in genere inadeguati o in cattive condizioni
- Accatastare in modo inadeguato i materiali
- Operare su parti elettriche in tensione, senza la necessaria precauzione
- Trascurare l'ordine e la pulizia nell'ambiente di lavoro
- Non prestare adeguata attenzione a chi è preposto a coordinare un lavoro eseguito da più persone
- Usare in modo non idoneo i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- Danneggiare i Dispositivi di Protezione Individuale
- Usare dispositivi di protezione in cattivo stato di conservazione.

b) Rischi per la Salute

I rischi per la salute, o rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della **potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale** addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di **fattori ambientali di rischio**, di natura **chimica, fisica e biologica**, con la conseguente esposizione del personale addetto.

Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di **fattori ambientali di rischio** generati dalle lavorazioni e da modalità operative.

I rischi igienico-ambientali possono derivare da:

Agenti Chimici: rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive.

Agenti Fisici: rischi da esposizione e grandezze fisiche che interagiscono in vari modi con l'organismo umano (rumore, corrente elettrica, radiazioni, inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro che portano allo stress lavoro-correlato, carenze nella climatizzazione).

Agenti Biologici: rischi connessi con l'esposizione (inalazione, contatto cutaneo, ingestione) a organismi e microrganismi patogeni e non, endoparassiti umani, presenti nell'ambiente di lavoro.

c) Rischi per la Salute e la Sicurezza (trasversali o organizzativi)

I rischi per la salute e la sicurezza sono riscontrabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra il lavoratore e il contesto in cui è inserito. Tali rischi sono essenzialmente dovuti all'organizzazione del lavoro (lavoro ai videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza), a fattori psicologici ed ergonomici.

2. RISCHIO BIOLOGICO

Negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e primaria il rischio biologico deriva dalla possibilità di entrare quotidianamente in contatto con bambini che possono essere affetti da varie malattie infettive trasmissibili tra le quali varicella, morbillo, parotite, rosolia. Tali malattie diventano particolarmente pericolose se contratte in gravidanza in quanto possono provocare effetti sul nascituro. Il rischio di contagio può essere connesso con alcune specifiche operazioni quali il contatto diretto con bambini nel cambio dei pannolini, nella somministrazione del cibo, nelle attività. È possibile, inoltre, data l'età dei bambini, il verificarsi di piccole ferite con fuoriuscite di sangue che rappresentano altre possibili fonti di contagio di agenti biologici per l'insegnante.

Come misure di prevenzione e protezione nei confronti del Rischio Biologico vengono indicate:

- l'adozione di idonee procedure negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'assistenza igienica agli alunni disabili e negli interventi di primo soccorso, di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (guanti in lattice monouso), di norma evita il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- manutenzione periodica dell'edificio scolastico, degli impianti idrici e di condizionamento;
- idonea ventilazione e adeguati ricambi d'aria;
- adeguate procedure di pulizia degli ambienti e dei servizi igienici con l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi; mascherine in caso di soggetti allergici.

3. RISCHIO CHIMICO

Nella scuola il rischio chimico si manifesta principalmente in almeno due situazioni diverse in cui vengono impiegati agenti chimici, e per questo deve essere effettuata la valutazione nei suoi confronti:

- in riferimento ai **collaboratori scolastici**, durante le operazioni di pulizia;
- in riferimento ai **docenti (teorici e pratici), assistenti tecnici e studenti**, durante le **attività di laboratorio di Chimica** (per l'uso di prodotti chimici), **laboratorio di Meccanica** (es. per l'uso di prodotti lubrorefrigeranti), ecc.

Nei confronti dei **collaboratori scolastici** il rischio chimico durante le operazioni di pulizia non comporta, di norma, particolari problemi (il livello di rischio è "basso per la sicurezza" e "irrilevante per la salute"), in quanto tutte le scuole sono tenute alla sostituzione dei prodotti pericolosi con altri prodotti di pulizia e igienizzanti di ridotta nocività.

Tra le misure di prevenzione e protezione che i collaboratori scolastici debbono porre in atto durante le operazioni di pulizia, oltre che l'aerazione dei locali, vi sono anche quelle di **evitare l'incauta miscelazione di detersivi e di usare solo contenitori originali mantenendo l'etichetta**; per evitare l'insorgere di eventuali dermatiti irritative viene indicato l'uso, come **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**, dei guanti in lattice o di vinile. In merito all'uso dei prodotti di pulizia e degli igienizzanti, i collaboratori scolastici dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle rispettive "**Schede di sicurezza**".

In merito alle esercitazioni svolte nei **laboratori di Chimica, Meccanica**, ecc., in cui si fa uso di agenti chimici, viene adottata dai **docenti**, come misura di tutela prevista dall'art. 15, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 81/08, la "**sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso**". Gli stessi docenti sono tenuti, altresì, a far rispettare agli studenti il "**Regolamento del Laboratorio**" e la "**Cartellonistica di Sicurezza**" esposti all'interno di ciascun laboratorio.

4. RISCHIO ELETTRICO

Il rischio elettrico deriva dagli effetti e dai danni che la corrente elettrica può provocare sul corpo umano, a causa del contatto fisico tra persona e parti sotto tensione elettrica (così detto rischio di elettrocuzione o di folgorazione). L'uso di apparecchiature alimentate da energia elettrica è una delle principali fonti di rischio per la sicurezza delle persone sia negli ambienti di lavoro che in quelli di vita. Le cause di questo fenomeno derivano dalla vetustà di impianti ed apparecchiature ed anche dalla eccessiva dimestichezza che normalmente si ha con le apparecchiature elettriche.

L'unico modo per evitare infortuni di natura elettrica è quello di disporre di impianti e di apparecchiature che rispettino le norme di sicurezza. Non sostituirsi al personale specializzato in caso di riparazione e di utilizzare i dispositivi in modo corretto.

Tra le principali misure di prevenzione (precauzioni) da osservare si esemplificano le seguenti:

- la misura di sicurezza più efficace contro il rischio elettrico è quella di evitare contatti con le parti a tensione pericolosa;

- prima di effettuare il collegamento, controllare sempre le condizioni generali dell'apparecchiatura (cavo elettrico non deteriorato, assenza di possibilità di contatti diretti con conduttori scoperti, integrità della carcassa dell'apparecchiatura);
- le prolunghe possono essere fonte di pericolo se non usate con attenzione: fare attenzione che le prolunghe e i cavi di alimentazione non siano messi a contatto con spigoli od oggetti che possono lacerarli;
- le prolunghe vanno sempre rimosse dopo l'uso estraendo la spina dalla presa a muro senza tirare il cavo;
- evitare di alimentare contemporaneamente più apparecchi da una sola presa; in caso di necessità non utilizzare la spina multipla, ma la così detta "ciabatta";
- non collegare spine non compatibili con le prese installate (si danneggia la presa e viene a mancare il collegamento a terra dell'apparecchio);
- in caso di anomalie dell'impianto elettrico (avarie delle apparecchiature, corto circuito, odore di plastica bruciata e presenza di fumo fuoruscito da apparecchiature o prese, prese staccate dal muro, fili con guaina di isolamento danneggiata, ecc.), chiedere l'intervento di personale specializzato;
- non lasciare mai portalampade privi di lampada per evitare il rischio di contatti con parti in tensione;
- il cavo di una apparecchiatura non deve giungere alla presa restando teso, né sospeso in una via di passaggio;
- non toccare eventuali fili scoperti (senza la guaina protettiva);
- disinserire le macchine e gli apparecchi elettrici al termine dell'orario di lavoro;
- segnalare sempre al Dirigente Scolastico ogni esigenza di sicurezza.

5. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano **rischi da patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari (Rischio ergonomico)**.

La movimentazione manuale dei carichi nelle istituzioni scolastiche viene normalmente effettuata:

- dai **collaboratori scolastici**:

- a) durante la movimentazione manuale di cattedre, armadietti, attrezzature; movimentazione di contenitori d'acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti;
- b) assistenza e sollevamento di alunni diversamente abili e/o non in grado di mantenere la stazione eretta o di deambulare autonomamente, sia nelle scuole dell'infanzia che in tutte le scuole di ogni ordine e grado;

- dai **docenti della scuola dell'infanzia** nella fase di assistenza e sollevamento dei bambini e dai **docenti di sostegno**, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, durante l'assistenza e sollevamento di alunni diversamente abili e/o non in grado di mantenere la stazione eretta o di deambulare autonomamente.

Per le suddette categorie di personale vengono fornite dalla scuola apposite "Norme di comportamento" da seguire in occasione delle operazioni di sollevamento e spostamento, tra le quali:

a) **In caso di sollevamento e trasporto del carico:**

- Flettere le ginocchia e non la schiena
- Mantenere il carico quanto più possibile vicino al corpo
- Evitare movimenti bruschi o strappi
- Nel caso si movimentino scatole, sacchi, imballaggi di vario genere, verificare la stabilità del carico interno, per evitare sbilanciamenti o movimenti bruschi e/o innaturali
- Assicurarsi che la presa sia comoda e agevole
- Effettuare le operazioni, se necessario, in due persone.

b) **In caso di spostamento dei carichi:**

- Evitare le rotazioni del tronco, ma effettuare lo spostamento di tutto il corpo.
- Tenere il peso quanto più possibile vicino al corpo.
- In caso di spostamento di mobili o casse: evitare di curvare la schiena in avanti o indietro; è preferibile invece appoggiarla all'oggetto in modo che sia verticale e spingere con le gambe.

c) **In caso di sistemazione di carichi su piani o scaffalature alte:**

- Evitare di compiere movimenti che facciano inarcare troppo la schiena; qualora non si arrivi comodamente al ripiano, utilizzare una scala.

Da tener presente che i valori limiti di pesi movimentabili a mano sono:

- Maschi (18-45 anni):	25 Kg
- Femmine (18-45 anni):	20 Kg
- Maschi (fino a 18 anni-oltre 45 anni)	20 Kg
- Femmine (fino a 18 anni-oltre 45 anni)	15 Kg

Ai collaboratori scolastici vengono forniti, come **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**, le **scarpe con punta antisciacchiamento e suola antisdrucciolo**, nonché i **guanti da lavoro**, da indossare obbligatoriamente durante la movimentazione manuale di piccoli arredi, attrezzature, ecc., mentre ai docenti e agli stessi collaboratori scolastici vengono forniti **guanti in lattice o di vinile** da utilizzare durante l'assistenza e il sollevamento di alunni diversamente abili.

6. RISCHIO DA USO VIDEOTERMINALI (VDT)

Per "lavoratore" applicato al videoterminale si intende la persona che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le pause di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione *continuativa* al videoterminale. Nelle scuole possono rientrare in tale categoria di "lavoratori" gli Assistenti Amministrativi nel caso in cui sia dimostrato che rimangono applicati al videoterminale in modo continuativo per venti o più ore settimanali.

L'**informazione** che il Dirigente Scolastico è tenuto a fornire ai lavoratori applicati al videoterminale riguarda in particolare le misure applicabili al **posto di lavoro**, con particolare riferimento ai **rischi per la vista e per gli occhi**, ai problemi legati alla **postura ed all'affaticamento** fisico e mentale, alle **condizioni ergonomiche e di igiene ambientale**, le **modalità di svolgimento dell'attività** e la protezione degli occhi e della vista.

I **rischi** che si riscontrano nell'uso prolungato degli apparecchi muniti di videoterminali sono:

- disturbi alla vista (stanchezza, bruciore, lacrimazione, visione annebbiata, sensazione di corpo estraneo) e agli occhi;
- disturbi muscolari e scheletrici legati alla postura (dolore e rigidità al collo, alle spalle, alla schiena, alle braccia, alle mani) e all'attività fisico intellettuale.

Generalmente questi disturbi sono dovuti:

- ad un'illuminazione poco idonea dell'ambiente di lavoro, con riflessi e fastidiosi abbagliamenti;
- ad un impegno della vista troppo ravvicinato e senza pause, con conseguente affaticamento da sforzo di messa a fuoco;
- ad una sistemazione del posto di lavoro poco corretta dal punto di vista ergonomico, con conseguenti posture errate del corpo.

Le **misure di prevenzione e protezione** da adottare per **ridurre l'affaticamento e i rischi per la vista**, come specificato nell'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, prevedono di:

- eliminare o schermare le superfici lisce e riflettenti nell'ambiente di lavoro;
- orientare il VDT in modo da non avere sorgenti luminose anteriori o posteriori allo schermo, evitando riverberi e abbagliamenti;
- far in modo che le sorgenti a soffitto, se non sono schermate, rimangano al di fuori della direzione dello sguardo, e che la linea tra l'occhio e la lampada formi un angolo di almeno 60° con l'orizzonte.

Inoltre:

- i caratteri dello schermo debbono essere ben definiti e l'immagine stabile;
- la distanza degli occhi dallo schermo dovrebbe essere compresa tra i 50 e i 70 centimetri.

Essa può variare per fattori soggettivi o per dimensioni dei caratteri dello schermo, ma non dovrebbe mai essere inferiore a 40, né superiore a 90 centimetri: altrimenti bisogna adottare dei correttivi.

Per **evitare o ridurre i disturbi scheletrici o muscolari**, soprattutto in caso di uso prolungato dei VDT, è consigliabile:

- tenere il sedile ad un'altezza inferiore di qualche centimetro alla distanza che corre tra il pavimento e la parte posteriore del ginocchio, con gamba piegata a 90°;
- usare eventualmente una pedana poggiapiedi per raggiungere quella posizione ottimale;

- tenere il piano di lavoro ad un'altezza tale che, appoggiandovi gli avambracci, l'angolazione dei gomiti non sia inferiore a 90°;
- tenere il bordo superiore dello schermo ad un livello leggermente inferiore a quello degli occhi;
- stare seduti col bacino leggermente spostato in avanti e la colonna vertebrale leggermente piegata all'indietro;
- variare di tanto in tanto la posizione del corpo;
- evitare di tenere a lungo il capo inclinato in avanti o all'indietro;
- tenere la tastiera in linea con lo schermo.

Dopo aver adottato le misure necessarie per ovviare a questi rischi, il Dirigente Scolastico deve assegnare le mansioni e i compiti che comportano l'uso dei VDT in modo da evitare anche la ripetitività e la monotonia delle operazioni. Vanno anche valutate le esigenze particolari di eventuali lavoratrici gestanti.

I lavoratori che usano i VDT, in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali effettive, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con particolare riferimento:

- a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
- b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

Gli stessi lavoratori, *qualora svolgano quest'attività per almeno due ore consecutive*, hanno diritto ad una interruzione, mediante una pausa o un cambiamento di attività. Le modalità delle interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva, anche decentrata. In mancanza di questa, il lavoratore ha comunque diritto ad **una pausa di quindici minuti ogni due ore** di applicazione *continuativa* ai VDT. Le pause non possono essere cumulate all'inizio e al termine dell'orario di lavoro; esse sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e non possono essere riassorbite in caso di accordi che prevedano una riduzione dell'orario complessivo di lavoro. Gli Assistenti Amministrativi che utilizzano il videoterminale per 20 ore settimanali, dedotte le previste pause di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione *continuativa*, sono sottoposti dal Medico competente ad una visita di controllo con periodicità:

- biennale, per chi utilizza gli occhiali o ha compiuto i 50 anni;
- quinquennale negli altri casi.

Per quanto concerne le **postazioni di lavoro ai VDT** destinate agli **studenti** si precisa che, nei **laboratori di Informatica** già esistenti, le stesse possono anche **essere non conformi** alle prescrizioni minime previste dall'Allegato XXXV del D.Lgs. 81/08, per i motivi di seguito riportati:

- le postazioni ai VDT presenti nei laboratori di Informatica non vengono considerate vere e proprie postazioni di lavoro e gli studenti non si considerano "lavoratori applicati ai videoterminali" secondo la definizione di cui all'art. 173, D.Lgs. 81/08 ("utilizzo in modo sistematico e abituale per venti ore settimanali"), in considerazione del fatto che la loro permanenza alle postazioni si riduce a un numero ridotto di ore settimanali e, comunque, sempre inferiore a 20;
- dato che, abbastanza frequentemente, nelle aule di informatica ogni postazione è utilizzata contemporaneamente da due studenti, non è possibile assicurarne la prevista ergonomia.

7. RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

Lo stress viene definito come una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro. "Lo stress non è una malattia, ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute [...].

Lo stress lavoro-correlato può essere causato da fattori come il contenuto del lavoro, l'eventuale inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, ecc." (Accordo Europeo 8 Ottobre 2004).

Quindi in tutte le scuole anche tale rischio, come disposto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08, deve essere valutato nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente, pubblicate con Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18 Novembre 2010.

Anche in materia di stress correlato al lavoro sono di rilevante importanza tutte le iniziative di formazione attuate dal Dirigente Scolastico/datore di lavoro, volte a far acquisire un'adeguata consapevolezza su questo rischio emergente, sui fattori che lo producono, come si manifesta, i suoi effetti sull'individuo, come prevenirlo, come ridurlo, ecc. sia a migliorare la capacità di adattamento al lavoro.

Tra le misure che possono essere adottate per la prevenzione o la riduzione dei problemi di stress lavoro-correlato si citano, innanzitutto, le misure "Organizzative" o "Gestionali" o di entrambi i tipi.

Tra queste si segnalano gli interventi di "prevenzione primaria", quali gli interventi di "tipo organizzativo" che mirano al **cambiamento della struttura (contenuto del lavoro)** e interventi di "prevenzione secondaria" volti al miglioramento **dell'interfaccia lavoratori-organizzazione (contesto del lavoro)**. Quindi, affrontare le problematiche dello stress occupazionale non rappresenta soltanto un adempimento normativo, ma favorisce lo sviluppo di ambienti lavorativi produttivi e ben organizzati; diminuiscono infortuni, conflittualità e contenzioso, in favore di un clima migliore.

8. LA PREVENZIONE DAL RISCHIO INCENDIO

Speciale attenzione deve essere prestata alla prevenzione del rischio d'incendio, evento infrequente nella scuola, ma potenzialmente catastrofico.

Perciò è fatto obbligo a tutti di rispettare il **divieto di fumo** segnalato da appositi cartelli.

Si riportano, di seguito, alcune **norme di comportamento sicuro** da osservare in ogni ambiente scolastico:

- È vietato accumulare rifiuti o materiali combustibili nei ripostigli e nei locali di sgombero;
- È vietato fare uso improprio degli interruttori e delle prese della corrente elettrica, o di collegarvi apparecchi elettrici personali di qualsiasi natura (non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple);
- Spegnerne, a fine impiego, gli apparecchi elettrici che possono causare cortocircuiti;
- È vietato ingombrare con suppellettili o altri ostacoli le vie di fuga per l'Evacuazione Rapida, nonché bloccare l'apertura delle uscite di sicurezza;
- È opportuno tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
- È fatto obbligo a tutti di usare gli apparecchi elettrici rispettando le prescritte modalità d'uso;
- È vietato gettare materiale incandescente nei cestini dei rifiuti, sul pavimento e in prossimità degli arredi;
- È vietato usare fiamme libere, se non nei laboratori attrezzati, quando è indispensabile, e per le operazioni espressamente programmate;
- I mezzi (estintori) e gli impianti di estinzione (naspi, idranti) devono essere controllati periodicamente;
- Segnalare eventuali anomalie, carenze o comportamenti pericolosi;
- Avvisare chi, non seguendo queste norme, dovesse mettere in pericolo la sicurezza di tutti.

9. IL RISCHIO DI INFORTUNIO NEGLI INTERVALLI DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Anche nell'attività ordinaria è necessario evidenziare alcune situazioni che possono provocare degli infortuni, se l'attività stessa non si svolge in forma ordinata e nel rispetto delle disposizioni impartite.

In particolare il rischio d'infortunio risulta più probabile:

- nelle aree di pertinenza della scuola, esterne ed interne, soprattutto prima dell'inizio e alla conclusione dell'attività;
- negli spazi comuni all'interno dell'edificio (corridoi, scale, ecc.) durante l'ingresso e l'uscita degli allievi all'inizio e al termine delle lezioni;
- nei locali adibiti a mensa;
- durante gli spostamenti delle classi da un'aula all'altra, per svolgere particolari attività didattiche (palestre, laboratori, ecc.);
- durante l'intervallo per la ricreazione, tra la prima e la seconda parte delle lezioni;
- al termine di ciascuna lezione, quando i docenti si alternano.

10. LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

Per prevenire il rischio di infortunio nelle situazioni di cui al precedente paragrafo 9, sono state adottate le seguenti misure:

- l'uso delle aree di pertinenza è stato regolamentato, anche mediante apposita segnaletica, in modo da riservare ai pedoni degli spazi vietati al passaggio e alla sosta degli autoveicoli e dei motoveicoli; il personale, gli allievi e tutti gli utenti sono tenuti a rispettare tali disposizioni e la segnaletica; il personale è invitato a collaborare per reprimere eventuali comportamenti pericolosi;
- l'ingresso degli allievi all'inizio, e l'uscita al termine dell'attività, sono stati regolamentati in modo da evitare la calca negli spazi comuni; il personale è invitato a vigilare nelle forme specificamente indicate nelle disposizioni di servizio;
- l'uso della mensa, dove esiste, e il relativo servizio di vigilanza, è stato specificamente regolamentato;

- gli spostamenti delle classi da un'aula all'altra debbono avvenire sempre sotto la vigilanza del docente o di altro personale chiamato a sostituirlo;
- lo svolgimento della ricreazione è stato regolamentato con apposite disposizioni di servizio, sia per quanto attiene agli spazi ad essa riservati, sia per quanto attiene alla vigilanza;
- l'alternarsi dei docenti nelle classi deve avvenire senza interruzione della vigilanza, che, all'occorrenza, sarà momentaneamente svolta dal personale collaboratore scolastico presente nei corridoi.

11. IL RISCHIO DI INFORTUNIO DURANTE L'ATTIVITÀ IN PALESTRA

Rischi specifici d'infornio sono presenti durante lo svolgimento delle attività di Scienze Motorie e Sportive, anche in relazione con le difficoltà proprie di ciascun esercizio a corpo libero e con l'uso di attrezzi.

I docenti perciò adegueranno gli esercizi all'età e alle caratteristiche individuali degli allievi; controlleranno gli attrezzi e i dispositivi di protezione collettiva e individuale eventualmente necessari; impartiranno preventivamente tutte le istruzioni necessarie per una corretta esecuzione.

Gli allievi debbono eseguire solo gli esercizi programmati e secondo le istruzioni ricevute. Il collaboratore scolastico addetto alla palestra collaborerà coi docenti per il controllo, anche igienico, dei locali e delle attrezzature.

Per quanto concerne la sicurezza durante l'attività di Scienze Motorie e Sportive, anche se in tale fattispecie gli alunni non sono equiparati ai lavoratori (sono comunque assicurati dall'INAIL contro gli infortuni), hanno l'obbligo di osservare le disposizioni previste per gli stessi.

12. RISCHIO POSTURALE DEGLI ALUNNI

Va segnalato che gli allievi, rimanendo seduti ai banchi per varie ore, spesso assumono, per stanchezza o per abitudine, una posizione fisica scorretta da un punto di vista ergonomico. Ciò potrebbe alla lunga favorire, specie nell'età dello sviluppo, l'insorgere di forme di scoliosi. I docenti, in particolare quelli di Scienze Motorie e Sportive, sono invitati a segnalare ai loro alunni questo pericolo tutte le volte che lo ritengono necessario, e fornire le istruzioni opportune.

13. LE ESERCITAZIONI DI LABORATORIO

È considerato "laboratorio" ogni locale della scuola nel quale gli alunni svolgano attività diversa dalla normale e tradizionale attività di insegnamento, attraverso l'ausilio di attrezzature e sostanze.

Rischi specifici per la salute e la sicurezza delle persone possono insorgere anche durante le attività didattiche svolte nei laboratori, in relazione con la natura delle esercitazioni, la pericolosità delle apparecchiature e dei materiali usati e con l'eventuale esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici.

Al riguardo, in considerazione del fatto che le attività svolte direttamente dagli studenti nei laboratori hanno istituzionalmente carattere dimostrativo, è importante tener presente che tutte le operazioni debbono svolgersi sempre sotto la guida e la vigilanza dei docenti.

L'uso di ogni laboratorio è specificamente regolamentato, con particolare riferimento alla prevenzione e protezione **contro l'incendio, contro gli infortuni** che possono derivare dall'uso di macchine ed attrezzature e all'eventuale presenza di prodotti o rifiuti pericolosi.

Gli allievi sono invitati a prendere attenta visione delle norme d'uso affisse all'ingresso di ogni laboratorio (**Regolamento del Laboratorio**) e della **Cartellonistica di Sicurezza** esposta e ad osservare scrupolosamente le prescrizioni e i divieti, chiedendo ai docenti e agli assistenti tecnici eventuali chiarimenti in merito.

L'attività di ciascun laboratorio viene programmata a cura del docente preposto.

I docenti (teorici e pratici), in collaborazione con gli assistenti tecnici, controlleranno il regolare funzionamento delle apparecchiature prima dell'uso e **illustreranno agli allievi i rischi specifici** che possono derivarne; controlleranno l'efficienza dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, esigendone l'effettivo uso, ove necessario; daranno agli allievi le istruzioni per la corretta esecuzione delle operazioni.

Gli allievi debbono osservare le disposizioni ricevute, rispettare le indicazioni della segnaletica di sicurezza, astenersi da operazioni non espressamente previste, comunicare immediatamente al personale addetto eventuali anomalie nel funzionamento delle attrezzature.

L'accesso ai laboratori è vietato al personale non addetto e agli allievi non accompagnati dai docenti.

Durante l'attività in laboratorio, ai fini della sicurezza, gli allievi sono equiparati ai lavoratori ed hanno l'obbligo di osservare le disposizioni previste per gli stessi.

In merito all'uso di sostanze chimiche è operativo il Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. 81/08, che regola

la valutazione del rischio chimico negli ambienti di lavoro. Tale decreto impone che siano valutati in relazione alla loro pericolosità tutte le sostanze ed i preparati in uso. Ogni prodotto chimico è dunque valutato e accompagnato sempre dalla propria "scheda di sicurezza" che regola eventuali interventi di soccorso e di intervento. Tutto il personale deve quindi rispettare le prescrizioni indicate sulle schede di sicurezza dei prodotti chimici messi a disposizione.

14. RISCHI PARTICOLARI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO-TECNICO-AUSILIARIO

Sussistono altri rischi specifici connessi con alcune attività che rientrano nelle mansioni del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, come l'uso di macchine elettriche da ufficio, fotocopiatrici, attrezzature e prodotti per le pulizie. L'uso di queste apparecchiature è stato regolamentato, tenendo conto anche del rischio d'incendio che può derivarne.

Il personale addetto deve rispettare le istruzioni del fabbricante e le norme di buona tecnica, attivare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale, ove previsti, segnalare ogni eventuale anomalia di funzionamento. Deve inoltre attenersi, anche per eventuali turnazioni, alle disposizioni del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), che le impartirà nel rispetto delle specifiche norme di legge, ove ricorrano.

Il personale addetto controllerà l'esecuzione della manutenzione periodica delle apparecchiature e l'adeguamento, ove necessario, del posto di lavoro ai criteri ergonomici.

L'uso e la conservazione dei prodotti pericolosi debbono avvenire nel rispetto della normativa di sicurezza specifica e delle disposizioni di servizio.

15. L'ALBO DELLA SICUREZZA

Il personale docente e non docente, gli allievi e tutti gli utenti del servizio scolastico sono invitati a prendere visione dell'Albo della Sicurezza, nel quale sono riportate le seguenti informazioni:

- nominativi degli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (SPILA);
- nominativi degli Addetti al Servizio di Primo Soccorso (SPS);
- nominativi degli Addetti al Servizio di Gestione della Evacuazione (SGE);
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- nominativi degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
- nominativo del Medico Competente (ove previsto);
- piano di Emergenza;
- piano di Evacuazione rapida;
- piano di Primo Soccorso;
- numeri utili per l'Emergenza Sanitaria e per i Vigili del Fuoco;
- disposizioni temporanee in materia di sicurezza.

Ad integrazione delle informazioni esposte all'Albo della Sicurezza, il personale docente e non docente, gli allievi e tutti gli utenti del servizio scolastico sono invitati a seguire le procedure di lotta antincendio e di evacuazione dell'edificio di seguito riportate.

16. LA PROCEDURA DI LOTTA ANTINCENDIO

Oltre che rispettare le norme di prevenzione incendio, indicate nel precedente paragrafo 8, è necessario preliminarmente:

- prendere visione della disposizione delle attrezzature di sicurezza (presidi antincendio), con particolare attenzione agli estintori, nelle vicinanze del posto di lavoro abituale;
- identificare nella planimetria allegata al Piano di Evacuazione le vie di fuga predisposte per ciascuna area dell'edificio e quella più direttamente accessibile dal posto di lavoro.

In caso di principio d'incendio occorre, quindi:

- avvisare uno degli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio;
- adoperarsi per spegnere il focolaio, azionando correttamente l'estintore, solo se ciò non comporta un rischio per la propria persona;
- allontanarsi dal locale e chiudere la porta, dopo aver controllato che nessuno sia rimasto dentro;
- nell'impossibilità di avvertire uno degli Addetti, avvertire qualcuno del personale, o azionare l'allarme, secondo le procedure esposte all'Albo della Sicurezza;
- eseguire le procedure previste per l'Evacuazione di Emergenza.

17. LA PROCEDURA DI EVACUAZIONE

La procedura di Evacuazione prevede l'attuazione delle seguenti operazioni:

- Identificare e memorizzare l'uscita di sicurezza e la via di fuga predisposte per il proprio posto di lavoro abituale, secondo il Piano di Evacuazione Rapida esposto all'Albo della Sicurezza, oltre che in ciascuna aula, laboratori, corridoi, atri, ecc.;
- memorizzare la modalità di apertura delle porte di sicurezza, premendo sul maniglione antipánico e spingersi verso l'esterno;
- in caso di emergenza, non usare gli ascensori per la fuga;
- in caso di emergenza, tutto il personale è obbligato a collaborare nelle forme previste dal piano di Evacuazione Rapida, per salvaguardare l'incolumità degli allievi, oltre che la propria.

Al segnale di allarme:

- evitare ogni forma di panico, non agitarsi, non gridare;
- muoversi rapidamente, insieme col gruppo di appartenenza, verso l'uscita prestabilita;
- controllare che nessuno sia rimasto nel locale;
- chiudere la porta del locale che si abbandona;
- seguire col proprio gruppo la via di fuga fino al luogo sicuro prestabilito, secondo il Piano di Evacuazione Rapida esposto all'Albo della Sicurezza, seguendo le direttive degli Addetti al Servizio di Gestione dell'Evacuazione; nella parte interna della porta di ciascuna aula, laboratorio, palestra, negli atri e corridoi dell'edificio scolastico è affissa la Planimetria specifica relativa a ciascun ambiente con l'indicazione delle vie di esodo da seguire.

Qualora la via di fuga fosse bloccata dal fuoco o dal fumo:

- ripararsi in un locale lontano dall'incendio o dal fumo e con una finestra esterna;
- chiudere alle proprie spalle tutte le porte resistenti al fuoco che si incontrano nella fuga;
- chiudere, e possibilmente sigillare, la porta del locale dove si è trovato riparo;
- segnalare la propria presenza dalla finestra esterna.

18. LA PROCEDURA DA ATTUARE IN CASO DI TERREMOTO

Il terremoto è un evento naturale chiaramente avvertibile, che non ha bisogno di un particolare tipo di allertamento (es. suono della campana, allarme, sirena) per essere notificato alla comunità scolastica.

Va comunque sempre tenuto presente che, al termine della scossa, anche in caso di terremoto chiaramente avvertito, **non si devono utilizzare le scale finché non sarà emanato l'ordine di evacuazione (deve essere accertato preliminarmente, in maniera empirica, se le vie di fuga sono ancora sicure: talvolta le scale sono le parti più deboli di ogni edificio).**

I docenti devono:

- ordinare agli alunni di ripararsi sotto i banchi;
- proteggersi sotto la cattedra;
- mantenersi in continuo contatto con il Coordinatore dell'Emergenza, **attendendo disposizioni sull'eventuale evacuazione;**

Gli studenti devono:

- posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure individuate dal Piano di Emergenza;
- proteggersi, durante il sisma, dalla caduta di oggetti riparandosi sotto i banchi (proteggendo soprattutto il capo e la regione dorsale) o in corrispondenza di architravi individuate o, in assenza di banchi, addossandosi ai muri portanti;
- qualora ci si trovi nei corridoi è necessario allontanarsi il più possibile da scale, finestre, porte vetrate, armadi e lampade: addossarsi ad un muro portante e, se vicino ad un'aula, entrare per ripararsi;
- in palestra, ripararsi addossandosi ai muri portanti evitando di sostare sotto vetrate, attrezzature e lampade sospese.

Nel caso si proceda alla evacuazione seguire le norme specifiche previste dal Piano di Evacuazione.

I docenti di sostegno devono:

- con l'aiuto di alunni predisposti e, se necessario, supportati da operatori scolastici, curare la protezione degli alunni disabili. Non usare mai l'ascensore, perché potrebbe bloccarsi.

Il Coordinatore dell'Emergenza (il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il delegato), in relazione alla dimensione del terremoto deve:

- far interrompere immediatamente l'erogazione del gas e dell'energia elettrica;
- avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l'evacuazione;
- coordinare tutte le operazioni attinenti;
- valutare la necessità dell'evacuazione, dopo aver accertato empiricamente che le vie di fuga risultano ancora sicure, ed eventualmente dare il segnale di allarme.

19. LA PROCEDURA DI PRIMO SOCCORSO

Si premette che tutto il personale della scuola deve informarsi in merito ai nominativi degli Addetti al Servizio di Primo Soccorso; l'elenco nominativo è esposto all'Albo della Sicurezza.

In caso di infortunio o di malore di una persona nella scuola, tutti i presenti, dipendenti e allievi, sono tenuti ad attivarsi, ricordando che la sua vita dipende dalla rapidità del soccorso.

Se la persona che assiste all'evento è inesperta, per non aggravare con conseguenze dannose lo stato dell'infermo, soprattutto in caso di traumi gravi, è opportuno attenersi alle indicazioni generali di seguito riportate.

- Non rimuovere l'infortunato, ma avvertire subito, ove possibile, un Addetto al Servizio di Primo Soccorso, ed eventualmente chiamare l'Emergenza Sanitaria telefonando al 118 o ad altro numero affisso all'Albo della Sicurezza.
- Se l'infortunato è in **stato comatoso** (non risponde alle domande, non reagisce ad altri stimoli), cercare di mantenere libere le vie respiratorie facendogli assumere la posizione di sicurezza laterale (infortunato disteso sul pavimento, su un fianco).
- Se vi è stata l'**esposizione** di una sostanza tossica o corrosiva, consegnare agli Addetti al SPS la "Scheda di Sicurezza" o l'imballaggio con l'etichetta.
- In caso di **ustioni**: sciacquare abbondantemente, ma delicatamente, le lesioni con acqua fredda.
- In caso di **contatto** con sostanze tossiche o corrosive: sciacquare abbondantemente con acqua, evitando qualsiasi contatto con la sostanza nociva.
- In caso di **ingestione** di sostanze tossiche o corrosive: far sciacquare la bocca con acqua, che deve essere successivamente espulsa; far bere solo acqua; non provocare il vomito; se il soggetto è svenuto, non tentare di farlo bere e tenere libere le vie respiratorie.
- In caso di **inalazione** di sostanze tossiche: evitare di inalare le stesse sostanze; aprire porte e finestre per favorire l'aerazione; se è possibile, portare il soggetto all'aria aperta.
- Se l'infortunato **non respira**: praticare la respirazione "bocca a bocca"; se non si è in grado di praticarla personalmente, far accorrere qualcuno che possa farlo.

Ogni istituto/plesso deve avere a disposizione almeno una **Cassetta di Primo Soccorso** secondo le dotazioni previste dal D.M. 388/2003, Allegato 1.

20. LA SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA

Per comunicare rapidamente e chiaramente un messaggio di sicurezza, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure o con mezzi di protezione collettiva, si fa ricorso alla segnaletica di sicurezza.

Detta forma di comunicazione, che utilizza colori e segnali (luminosi, acustici e gestuali), svolge un ruolo importante ai fini della sicurezza ed è esposta nei luoghi di lavoro per indicare: pericoli, divieti, obblighi e fornire altri messaggi. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli Allegati dal XXIV al XXXII, del D.Lgs. 81/08.

Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare **rapidamente** l'attenzione su oggetti e situazioni pericolose che possono generare rischio e danno.

I colori di sicurezza sono quelli qui riportati e ad ogni colore è associato un preciso significato:

ROSSO	Segnala arresto, divieto e la presenza di materiali e attrezzature antincendio
GIALLO O GIALLO-ARANCIO	Avverte di un pericolo, cautela, verifica
AZZURRO	Segnala una prescrizione o un obbligo e fornisce informazioni specifiche
VERDE	Segnala una situazione di sicurezza, uscita, pronto soccorso

La segnalazione di ostacoli e situazioni pericolose (soglie, passaggi, sporgenze, ecc.) è effettuata mediante l'applicazione di bande oblique alternate nei colori giallo/nero o rosso/bianco).

I recipienti e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare Sostanze e Preparati Pericolosi devono essere muniti dell'etichettatura prevista dalle norme specifiche. L'etichettatura può essere sostituita dai corrispondenti cartelli di avvertimento.

I segnali di sicurezza sono composti dalla combinazione tra una forma geometrica, un colore e un simbolo. Essi si dividono in segnali di divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio, informazione, complementari, come risulta dalla seguente tabella:

FORMA GEOMETRICA	SIGNIFICATO
	Segnali di prescrizione e di divieto
	Segnali di avvertimento
	Segnali di salvataggio, d'informazione e segnali complementari

Segnali di divieto: pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).

Segnali di prescrizione: pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

Segnali di avvertimento: pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

Segnali di salvataggio, l'informazione e segnali complementari: pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

Segnali per le attrezzature antincendio: pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

(D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 – D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)

ART. 1 - VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

ART. 2 - DIRITTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

ART. 3 - DOVERI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

ART. 4 - DISCIPLINA

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, nè direttamente nè indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 5 - IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

ART. 5BIS - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del Patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del Patto educativo di corresponsabilità. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il Capo III del Titolo I del R.D. 4 Maggio 1925, n. 653.

_____ (timbro lineare della Scuola)

RICEVUTA

Io sottoscritt _____

nat _____ a _____ in qualità di:

lavoratore

genitore dell'alunno

della classe _____ anno scolastico _____

alunno della classe _____ anno scolastico _____

dichiaro di aver ricevuto in data odierna copia del fascicolo «**Informazioni su rischi e sicurezza nella scuola**» per lavoratori e utenti della scuola, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Luogo e data _____

Firma _____





VIETATO FUMARE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 11 Novembre 1975, n. 584 - D.P.C.M. 14 Dicembre 1995, art. 1 - Legge 16 Gennaio 2003, n. 3, art. 51.

SANZIONI APPLICABILI AI TRASGRESSORI: di natura amministrativa, nella misura pari a una somma che varia **da Euro 27,50 a Euro 275,00** e dispone che tale importo sia raddoppiato «qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni».

COD. VO58

€ 0,59
(IVA assolta a monte dall'Editore)